

Conflitti di interesse

Gli Stati membri **provvedono affinché le amministrazioni aggiudicatrici adottino misure**

adeguate per prevenire, individuare e porre rimedio in modo efficace a conflitti di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti in modo da evitare qualsiasi

distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti **gli operatori economici**.

Il concetto di **conflitti di interesse** copre almeno i casi in cui **il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura**, ha, direttamente o indirettamente, un interesse **finanziario, economico o altro interesse personale** che **può** essere percepito **come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto**.

EMENDAMENTO. Dopo la frase: “**conflitti di interesse**” aggiungere: “in primis, individua nella figura del preposto/a”. Togliere il seguente periodo: “copre almeno i casi in cui **il personale**”

Dopo la frase: “**della procedura appalto**.” aggiungere: “A prevenzione di eventuale rischio, egli non deve aver partecipato a nessuna delle fasi della progettazione, o della elaborazione della richiesta di servizi o forniture né deve essere stato, nei 5 (anche tre va bene) precedenti dipendente diretto o libero professionista, di nessuna delle imprese candidate all'appalto. Tale sua estraneità dovrà essere rilasciata dal diretto interessato con una dichiarazione sostitutiva, legalmente in vigore nei singoli Stati membri.

TITOLO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI PUBBLICI

CAPO I

Procedure